Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 30 aprile 1957 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1957, n. 244.

Norme in materia di proroga dei contratti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

Art. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi semprechè siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, semprechè sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 aprile 1957, n. 245.

Autorizzazione alla spesa di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena.

Art. 2.

La somma di lire un miliardo di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 aprile 1957, n. 246.
Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

La cognizione delle controversie di cui all'art. 1 è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data di ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 3, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, la riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario.

La riassunzione è fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.

Art. 5.

Contro le decisioni dei Comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennità, davanti all'autorità giudiziaria indicata nell'art. 4, e può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di requisizione.

Il termine per proporre tali impugnazioni è di trenta giorni avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e di sessanta giorni per i giudizi avanti il Consiglio di Stato. Per le decisioni già notificate, il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'autorità giurisdizionale indicata all'art. 2 della presente legge.

Per gli altri giudizi innanzi all'autorità giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile.

Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'art. 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 17 aprile 1957, n. 247.
Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto 1950, n. 698, il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, è elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire dall'esercizio 1957-58.

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 17 aprile 1957, n. 248.

Modifica dell'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — CORTESE — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 17 aprile 1957, n. 249.

Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, in provincia di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Poggiorsini del comune di Gravina, in provincia di Bari, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Gravina e Poggiorsini.

Nella prima applicazione delle presente legge, il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Gravina da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Poggiorsini.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Gravina.

Al personale in servizio presso i comuni di Gravina e di Poggiorsini che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 17 aprile 1957, n. 250.

Abrogazione dell'art. 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1957.

Controllo di Stato sul vaccino antileptospira.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, col quale si dispone che debba essere sottoposta a controllo preventivo obbligatorio la produzione a scopo di vendita, di quelli fra i vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, che siano indicati dal Consiglio superiore di sanità;

Visto il successivo art. 181, relativo al controllo dei prodotti fabbricati all'estero;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, in seduta del 29 aprile 1955, ha ritenuto che debba essere sottoposto a controllo obbligatorio anche il vaccino antileptospira;

Ritenuto che, per l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, la spesa pel controllo è a carico dei produttori;

Veduto il regolamento 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

La fabbricazione del vaccino antileptospira è sottoposta, oltre che alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo nell'Istituto di sanità pubblica ai sensi dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di vaccino antileptospira gli istituti produttori devono chiedere, con domanda in bollo al prefetto della Provincia, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo deve essere unita la quietanza comprovante il pagamento nella sezione della Tesoreria provinciale, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo, determinata in L. 30.000 (trentamila) per ciascuna partita, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di richiedere somme maggiori quando per particolari circostanze le operazioni di controllo importino spese superiori a quella suindicata.

Art. 3.

Il Prefetto, ricevuta la domanda dispone il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e l'immediato invio di essi all'Istituto superiore di sanità, informandone l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Questi, in base ai risultati favorevoli delle analisi autorizza la vendita di ciascuna partita e richiede la apposizione sui recipienti, sulle scatole, sugli involucri di qualsiasi specie in cui i prodotti sono contenuti, delle indicazioni prescritte dall'art. 6 del citato regolamento.

Art. 4.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti a controllo al loro arrivo, prima dell'importazione.

Tale controllo sarà eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni da prelevarsi nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

L'importazione verrà autorizzata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, con comunicazione diretta alla dogana presso la quale la merce è giacente.

In attesa dell'autorizzazione, di cui al precedente alinea, i vaccini dovranno essere introdotti in depositi doganali privati idonei a garantire l'inalterabilità del prodotto.

Nella domanda rivolta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità per ottenere tale autorizzazione, le ditte importatrici dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero e allegare la quietanza di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il controllo preventivo obbligatorio è esteso alle partite dei prodotti di cui all'art. 1 fabbricati all'estero, ove risulti che nei Paesi d'origine non venga eseguito il controllo di Stato partita per partita oppure quando i prodotti stessi non risultino controllati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali e comunque non risultino accompagnati con documenti di controllo ritenuti validi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 6.

Le ditte importatrici dei prodotti fabbricati all'estero di cui all'art. 5 e per i quali sia stato rilasciato il decreto di registrazione a norma dell'art. 162 del citato testo unico, dovranno custodire la merce importata in deposito doganale privato opportunamente attrezzato, da gestirsi con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Le ditte stesse dovranno presentare al prefetto della Provincia sede della dogana di confine, un'istanza indirizzata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica diretta ad ottenere l'autorizzazione all'importazione delle partite dei prodotti finiti pronti per la vendita nel territorio della Repubblica Italiana. Tale istanza, redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà precisare la sede del deposito doganale anzidetto e tutte le altre indicazioni come prescritto dal precedente art. 2 e sarà corredata della quietanza dell'avvenuto versamento per le spese di analisi di cui al citato articolo.

Art. 7.

Il prefetto dispone il prelevamento dei campioni che sarà eseguito dal medico provinciale nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, ed invierà quindi l'istanza con i campioni all'Istituto superiore di sanità, dandone contemporaneamente notizia all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ove il risultato del controllo sia stato favorevole, autorizza lo svincolo della partita da importare dandone comunicazione alla Prefettura competente e richiederà che sulle etichette, che debbono recare tutte

le indicazioni prescritte dall'art. 6 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407 e dall'art. 15 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, la stampigliatura della dicitura « controllo di Stato » come prescritto nell'art. 3 del presente decreto per i prodotti nazionali.

Art. 8.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(2727)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Undicesima triennale di Milano - Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Undicesima triennale di Milano, Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », che avrà luogo a Milano dal 27 luglio al 4 novembre 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro : CORTESE

(2710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

Il 13 aprile 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 febbraio 1957, n. 119, è stato effettuato ad Atene lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

Conformemente all'art. 20, l'Accordo suddetto entra in vigore a decorrere dal 29 aprile 1957.

(2741)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453 i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, a decorrere dalla data a fianco di ciascuno indicata.

Medaglia d'argento

Pasquali Arnaldo fu Agostino, classe 1898, da Santa Cristina e Bissone (Pavia), distretto Sondrio, ex maggiore fanteria, decreto Presidenziale 29 luglio 1949, a decorrere dal 2 marzo 1953.

Medaglia di bronzo

Grossi Luigi di Carlo, classe 1894, da Isernia (Campobasso), distretto Milano, ex tenente colonnello artiglieria, decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, a decorrere dal 21 febbraio 1950;

Pillitu Giuseppe di Leonardo, classe 1897, da Serramanna (Cagliari), distretto Cagliari, ex soldato, regio decreto 1° settembre 1920, a decorrere dal 6 novembre 1953.

Croce al valor militare

Bedin (già Bidin) Giovanni di Carlo, classe 1920, da Cessalto (Treviso), distretto Treviso, ex caporale, decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, a decorrere dall'8 agosto 1956;

Del Sala Rolando di Amedeo, classe 1919, da Reggello (Firenze), distretto Firenze, ex sergente maggiore, decreto Presidenziale 29 aprile 1950, a decorrere dall'8 giugno 1955;

Grossi Luigi di Carlo, classe 1894, da Isernia (Campobasso), distretto Milano, ex tenente colonnello artiglieria, regio decreto 2 ottobre 1924, a decorrere dal 21 febbraio 1950;

Grossi Luigi di Carlo, classe 1894, da Isernia (Campobasso), distretto Milano, ex tenente colonnello artiglieria, regio decreto 18 febbraio 1943, a decorrere dal 21 febbraio 1950;

Zannarini Enrico fu Umberto, classe 1914, da Pieve di Cento (Bologna), distretto Bologna, ex tenente fanteria, decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, a decorrere dal 23 marzo 1954.

(2669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Cagiannachi, nato a Castelrosso (Egeo), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 27 dicembre 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1296, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(2747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1957, n. 2164/68, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 1957, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 94, è stata determinata in via definitiva, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956. n. 156, in L. 2.706.909 (lire duemilionisettecentoseimilanovecentonove) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Celico (provincia di Cosenza), della superficie di ettari 103.12.52, espropriati nei confronti della ditta SERRA Francesco fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 1027, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati in L. 704.782 (lire settecentoquattromilasettecentottantadue) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.405.000 (lire tremilioniquattrocentocinquemila) arrotondata ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca n. 198 dell'8 agosto 1956.

(2742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 29 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,82	624,87	624,75	624,84	624,80	624,925	624,80	624,80
$ Can.	651,75	651 —	651 —	651,75	651,05	651,68	651,75	651 —	651,75	651,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,76	145,78	145,81	145,75	145,81	145,79	145,78	145,82	145,80
Kr. D.	90,46	90,46	90,46	90,47	90;45	90,46	90,45	90,72	90,47	90,47
Kr. N.	88 —	87,98	88 —	87,995	88,02	87,99	88 —	88 —	87,99	88 —
Kr. Sv.	121,26	121,23	121,26	121,27	121,27	121,21	121,26	121,40	121,27	121,25
Fol.	165,10	165,09	165,13	165,10	165,10	165,10	165,11	165 —	165,10	165,10
Fr. B.	12,485	12,4825	12,4725	12,4775	12,48	12,48	12,4775	12,52	12,48	12,485
Fr. Fr.	178,25	178,25	178,275	178,235	178,25	178,25	178,25	178,48	178,26	178,27
Fr Sv. acc.	143,39	143,38	143,40	143,37	143,39	143,38	143,36	143,40	143,38	143,38
Lst.	1760 —	1759,50	1760 —	1759,90	1759,75	1759,93	1759,875	1760 —	1760 —	1760 —
Dm. occ.	149,66	149,64	149,68	149,65	149,65	149,66	149,655	149,80	149,67	149,65
Scell. Aust.	24,16	24,155	24,16	24,1575	24,16	24,16	24,15875	24,17	24,16	24,16

Media dei titoli del 29 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,525
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	89,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,625
Id. 5 % 1936	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	651,75
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,46
1 Corona norvegese	87,997
1 Corona svedese	121,265
1 Fiorino olandese	165,105
1 Franco belga	12,477
100 Franchi francesi	178,242
1 Franco svizzero acc.	143,365
1 Lira sterlina	1759,887
1 Marco germanico	149,652
1 Scellino austriaco	24,158

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci od ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 20 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione o assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle di-

sposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231/13/1.3.1 del 4 febbraio 1955 recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previsto dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 118, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per quest'ultima);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi di merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quello di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953.

E) Il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Sia per i candidati già colpiti dalle leggi razziali che per gli assistenti universitari il limite massimo di età non può essere comunque, superiore ad anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno. dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; gli aspiranti di età inferiore agli anni 21, dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

12) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale *C*.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno far pervenire al Servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelli di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del lavoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in carta bollata da L. 100.

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i congiunti con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportato nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L. 200 con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

t) i candidati che possano far valere altri titoli, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, i quali, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma del presente art. 5, diano luogo al diritto di precedenza o di preferenza nella nomina, produrranno i relativi documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o certificato sostitutivo del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre in luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo copie autenticate su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti salvo che detti documenti non siano stati già presentati per il beneficio di preferenza o di precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del bando. In tal caso, però dai documenti dovrà risultare il possesso del requisito che dà titolo all'elevazione del limite massimo di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione per ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal Prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente articolo 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del Casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato;

I certificati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma;

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel 2° comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri: anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma, dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro. Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettore di 2ª classe della carriera direttiva dell'Ispettorato del Lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un magistrato dell'ordine giudiziario che eserciti funzioni almeno equiparate a quelle di direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto o della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1957
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, f. n.* 338. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAMI

per il concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

PROVE SCRITTE

a) Diritto del lavoro;
b) Legislazione sociale;
c) Diritto amministrativo.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sull'economia politica, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

SCHEMA DELLA DOMANDA
(su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro, Div. 4ª - via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio)
nato a . (provincia di .)
il giorno domiciliato in .
(provincia di .) via
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto
. . (indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in . . (giurisprudenza o scienze politiche) in data presso l'Università di .
di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici) (indicare, in caso contrario, i motivi di esclusione dall'elettorato attivo politico).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio, in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure: di essere dipendente dal Ministero in qualità di in servizio a presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio il non per provvedimento di destituzione o dispensa dal servizio o decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Per la prova di lingua estera, sceglie il (francese, o inglese, o tedesco).

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo
. .

Data . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(2689)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 14 marzo 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentadue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1956, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 159;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a trentadue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:
Magg. gen. medico C.S.A. s.p.e. Lipari Domenico.

Membri:
Colonnello medico C.S.A. s.p.e. Lomonaco Tommaso;
Ten. colonn. medico C.S.A. s.p.e. Paganelli Alessio;
Ten. colonn. medico C.S.A. s.p.e. Pelosi Emidio;
Ten. colonn. medico C.S.A. s.p.e. Ciucci Domenico;
Maggiore medico C.S.A. s.p.e. Scano Aristide;
Maggiore medico C.S.A. s.p.e. Lalli Giuseppe;
Professore Università Roma Conti Francesco;
Professore Università Roma Quiri Antonio;
Professore Università Roma Scavo Emanuele;
Professore Università Roma Cimmino Aldo,
Professore Università Roma Biancolini Leonida.

Segretario:
Consigliere dott. De Majo Arturo.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1957
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 156. — RAPISARDA

(2735)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, tra sottufficiali dell'Aeronautica militare a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1956, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 366;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 luglio 1956, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1956, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 399;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli presentati dai medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. M.llo 3ª cl. AA.rs. cat. Ass. C. Illiano Luigi punti 858,50
2. Serg. magg. AA.rs. cat. Ass. C. Garofoli Vinicio » 804,40
3. M.llo 2ª cl. AA.rs. cat. Ass. C. Macicone Angelo » 690,00
4. M.llo 3ª cl. AA.rs. cat. Ass. C. Colavito Ilito » 681,70

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1957
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149. — RAPISARDA

(2734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di viceragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di viceragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria delle segreterie universitarie, bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 176 del 17 luglio 1956 e nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione n. 29 del 19 luglio 1956, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Induno n. 2, aula *B*, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1957, alle ore 8.

(2783)

PREFETTURA DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 1706 Div. 3ª/San. del 31 gennaio 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esame e per titoli ai posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1956;
Visti gli articoli 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Giardina dott. Gino, vice prefetto vicario.

Componenti:
Camporese dott. Franco, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Petrini Rigati Ottima, ostetrica condotta del comune di Grosseto.

Segretario:
Sorvino dott. Guido, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Grosseto.

Grosseto, addì 17 aprile 1957

Il prefetto: VEGNI

(2718)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1956, n. 20702, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1953;
Considerato che, a seguito della rinunzia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcuni candidati nominati, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 20702 in premessa specificato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, i seguenti candidati:

1) Ciafrè Vincenzo: Scansano, frazione Scansano Campagna-Pancole;
2) Valle Gino: Sorano, frazione Castellottieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: VEGNI

(2664)

PREFETTURA DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto precedente n. 5029 del 30 maggio 1956, con il quale è stato indetto il concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1955, è così costituito:

Presidente:
Farina dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tecce prof. Nicola, medico provinciale;
Bossa prof. Guido, titolare della cattedra della clinica medica dell'Università di Napoli;
De Leo prof. Ferdinando, primario chirurgo Ospedale Pellegrini di Napoli;
Santorelli dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Comiziano (scèlto su terna proposta dai Comuni interessati).

Segretario:
Vitiello dott. Sergio, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 9 aprile 1957

Il prefetto: MARFISA

(2716)

PREFETTURA DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del Macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del Macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna, bandito con decreto n. 2051 del 31 gennaio 1955, modificato con successivo provvedimento n. 6401 del 30 marzo 1955;
Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del Macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna, è costituita come appresso:

Presidente:
Davolio dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Bianchini dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Raimondi dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:
Guccione dott. Ferdinando.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Le prove di esame avranno luogo presso la Facoltà di veterinaria dell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 15 aprile 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(2721)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche apportate dal decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto prefettizio del 27 gennaio 1956, n. 4286, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Scordamaglia dott. Giorgio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Musacchio dott. Ornello, veterinario provinciale principale;
Colella prof. Cataldo, docente di anatomia patologica veterinaria;
Montemagno prof. Francesco, docente di patologia speciale medica e clinica veterinaria;
Piscitelli dott. Carmine, veterinario condotto.

Segretario:
Bellizzi dott. Domenico, consigliere di prima classe.

La Commissione medesima è incaricata di giudicare il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1955, di cui in narrativa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 11 aprile 1957

Il prefetto: SPANO

(2720)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 8794/3° San., in data 12 marzo 1956, con il quale venne indetto, tra l'altro, concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1955;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 30185 in data 25 agosto 1956, modificato con proprio decreto n. 1007 del 19 gennaio 1957;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in narrativa così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Roffi Liana	punti	55,762
2. De Caro Anna	»	52,546
3. Pilloni Nedy	»	50,031
4. Savasta Giovanna	»	46,870
5. Masi Siliana	»	46,364
6. Mellini Niccolai Eda	»	45,771
7. Luci Libera	»	45,078
8. Muratti Margherita	»	44,750
9. Ghini Stella	»	44,375
10. Fiaschi Bradamante	»	43,687
11. Diddi Foresta	»	42 —
12. Calistri Alberta	»	41,430
13. Pietrini Lina	»	39,360
14. Fabbri Noemi	»	37,272

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 14 aprile 1957

Il prefetto: BIANCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta di Livorno-Montenero, così come formata dalla apposita Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Roffi Liana è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Livorno-Montenero.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 14 aprile 1957

Il prefetto: BIANCHI

(2660)

MOLA FELICE, direttore SANTI RAFFAELE, gerente

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.